



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL VENETO

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 recante "Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali", come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91;

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 19 luglio 2012, con il quale è stato conferito all'arch. Ugo SORAGNI l'incarico di livello dirigenziale generale di Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto;

VISTO il provvedimento 20 settembre 2013, con il quale si dichiara ai sensi dell'art. 12 del d.lgs 42/04 l'interesse culturale dell'immobile denominato "Casa canonica della parrocchia di San Michele Arcangelo", sito nel comune di Villanova del Ghebbo (Rovigo), via Roma 49, catastalmente distinto al C.F., foglio 10, particelle 147 e 954;

VISTA la nota del 9 ottobre 2013, ricevuta il 14 ottobre 2013, con la quale l'Ufficio Verifica dell'interesse culturale beni immobili della Conferenza episcopale del Veneto ha inoltrato, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs 42/04, la richiesta prot. D756-00162 del 9 ottobre 2013, di verifica dell'interesse culturale nell'immobile di proprietà della Parrocchia di San Michele Arcangelo in Villanova del Ghebbo (Rovigo), di cui alla identificazione seguente:

denominazione	CHIESA E CAMPANILE
provincia di	ROVIGO
comune di	VILLANOVA DEL GHEBBO
proprietà	PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO IN VILLANOVA DEL GHEBBO (ROVIGO)
sito in	VIA ROMA, 1
distinto al C.T.	foglio 10, particella C;
confinante con	foglio 10 (C.T.), particelle 147 - 954 - 1405 - 150 - 592 - 593 - 151 e 233 - via Roma;

VISTO il parere della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, espresso con nota prot. 33370 del 29 novembre 2013;

VISTO il parere della Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto, espresso con nota prot. 7 del 2 gennaio 2014;



1/2

RITENUTO che l'immobile come di seguito descritto:

denominazione	CHIESA E CAMPANILE DI SAN MICHELE ARCANGELO
provincia di	ROVIGO
comune di	VILLANOVA DEL GHEBBO
proprietà	PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO IN VILLANOVA DEL GHEBBO (ROVIGO)
sito in	VIA ROMA, 1
distinto al C.T. confinante con Roma;	foglio 10, particella C; foglio 10 (C.T.), particelle 147 - 954 - 405 - 592 - 593 - 150 e 151 - via Roma;

presenta l'interesse culturale di cui all'art. 12 del citato d.lgs. 42/2004, per i motivi contenuti nella relazione storica artistica allegata

#### DECRETA

l'immobile denominato CHIESA E CAMPANILE DI SAN MICHELE ARCANGELO, sito nel comune di Villanova del Ghebbo (Rovigo), come identificato in premessa, è dichiarato di interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto decreto legislativo.

La planimetria catastale e la relazione storica artistica fanno parte integrante del presente decreto che verrà notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene che ne forma oggetto.


Il presente decreto sarà trascritto presso l'Agenzia del Territorio - Servizio Pubblicità Immobiliare - a cura della competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.

Avverso il presente decreto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui all'articolo 16 del d.lgs 42/04.

Sono, inoltre, ammessi proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale a norma del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Venezia, 4 febbraio 2014

Il Direttore regionale  
(arch. Ugo SORAGNI)



2/2

